

— La chiusura imposta: dal monastero al *lockdown*. Reazioni alla norma

Una prospettiva socio-criminologica della *Psychological Reactance Theory*

The enforced confinement: from convent to lockdown. Reactions to the rule

A social and criminological prospect of Psychological Reactance Theory

di Gaia Federica Tarabiono

Abstract. Il contributo si propone di mutuare gli assunti di base della Psychological Reactance Theory (PRT) per considerare se la loro applicazione, in una prospettiva socio-criminologica, possa costituire un'utile ipotesi metodologica per rilevare la possibile esistenza di una correlazione tra l'attuazione di un comportamento antisociale e la reazione dell'individuo all'imposizione di una norma che limiti, o elimini, le libertà del soggetto destinatario. Si sceglie di declinare la teoria attraverso la comparazione di due scenari emblematici della normazione della limitazione delle libertà del soggetto: l'imposizione della chiusura monacale femminile durante l'Età Moderna e la gestione italiana della pandemia da Covid-19. Per l'analisi sono state prevalentemente considerate le teorie della disorganizzazione sociale e dell'interazionismo simbolico. È stato possibile infine confermare il valore euristico della PRT in una prospettiva socio-criminologica; individuare il mancato compimento della fase di reactance striving come potenziale variabile criminogena; evidenziare l'utilità di mutuare le tecniche di disinnesco della reattanza ai fini dell'agevolazione della compliance dei soggetti destinatari della norma; prospettare come il sentimento di reattanza non mitigato possa rappresentare un indicatore di pericolosità sociale utile per la prognosi di un comportamento deviante.

Abstract. This essay seeks to borrow assumptions and components of Psychological Reactance Theory (PRT), in a social and criminological prospect, as a methodological hypothesis to find a

correlation between an antisocial attitude and the reaction of a person subject to a law that threatened, or eliminated, his free behaviours. The theory applies to the comparison between two cases that most threatened person's free behaviours: the forced women's cloistered life during the Modern Age and the management of Covid-19 pandemic in Italy. The social disorganization and the symbolic interactionist theories were mainly used in this analysis. Finally, it has been possible to set a heuristic value on PRT in a social and criminological prospect; to think of the unaccomplished reactance striving as a potential criminogen variable; to point out the usefulness of strategies for reducing reactance for inducing compliance of people subject to the law; to envisage that the unappeased motivational state of reactance could be an indicator of social dangerousness to prognosticate a deviant behaviour.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Ribellarsi alla Legge. – 3. La PRT e la teoria della disorganizzazione sociale. – 3.1. Genesi della clausura femminile imposta. – 3.2. La gestione italiana della pandemia da Covid-19. – 4. Imporre il confinamento: dalla quarantena al *lockdown*. – 5. Imporre il confinamento: l'opera controriformista e le nuove *regulae*. – 6. Reattanza al confinamento: il mancato compimento della fase di *reactance striving* come potenziale criminogenetico non orientato. – 7. Controllare la reattanza: alcune tecniche di agevolazione della *compliance* dei soggetti destinatari. – 8. Conclusioni.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Reacting to God's law. – 3. PRT and the social disorganization theory. – 3.1. The origin of the forced women's cloistered life. – 3.2. The management of Covid-19 pandemic in Italy. – 4. Forcing the confinement: from quarantine to lockdown. – 5. Forcing the confinement: the Counter-Reformation policy and the new *regulae*. – 6. Reactance to confinement: the unaccomplished reactance striving as a non-oriented criminogenetic potential. – 7. To control reactance: some strategies for inducing compliance of people subject to the law. – 8. Conclusion.

1. Introduzione.

La *Psychological Reactance Theory* (PRT)¹ definisce la "reattanza" come lo "stato motivazionale" vissuto dal soggetto la cui libertà sia stata limitata, o eliminata, e che lo induce a contrastare l'imposizione esterna e/o ripristinare la condizione precedente.

¹ La *Psychological Reactance Theory* (PRT) è stata elaborata, nel 1966, da Jack Brehm (e successivamente, nel 1981, ridefinita dallo stesso autore, insieme a S.S. Brehm; v. J.W. Brehm, S.S. Brehm, *Psychological Reactance. A Theory of Freedom and Control*, Academic Press, 1981), per cercare risposte a interrogativi quali, ad esempio, perché un bambino sia propenso ad agire il comportamento esattamente contrario a quello imposto dal genitore oppure quali effetti produca sul dipendente, che sia solito vestire capi sportivi, l'imposizione di un rigido codice d'abbigliamento sul luogo di lavoro. La PRT affianca la teoria della dissonanza cognitiva (psicologia sociale), teorizzata da Leon Festinger nel 1957, che descrive lo stato motivazionale che induce il soggetto ad agire azioni che riducano, o neutralizzino, il disagio prodotto dall'incoerenza rilevata tra i propri comportamenti e le proprie "convinzioni" (per approfondimenti, v. L. Festinger, *A theory of cognitive dissonance*, Stanford University Press, 1975). La teoria di Brehm concentra invece la propria analisi sui fattori che inducano un soggetto a difendere una libertà minacciata o ripristinare quella eliminata. La PRT propone e dimostra due principali assunti: le "libertà" dell'individuo sono identificabili con l'insieme dei comportamenti che egli ritenga essere libero di agire; la minaccia o soppressione di una di queste libertà è la causa dell'insorgenza dello stato motivazionale che induce il soggetto a ripristinare una incondizionata possibilità di azione. Sono considerati quali fattori determinanti la reazione dell'individuo: l'importanza attribuita alla propria libertà; la gravità della minaccia; la quantità di altre libertà che, correlate a quella limitata, siano

La psicologia clinica fa propri gli assunti della PRT per analizzare se la reattanza possa influenzare la *compliance* del paziente e, di conseguenza, modificare l'efficacia della terapia. Alcuni Autori² ne hanno ipotizzato, a tal fine, la delineazione, invece che come "stato motivazionale", come "tratto" psicologico³: la reattanza è descritta quale «costante tendenza del soggetto a percepire e reagire alle situazioni come se le proprie libertà fossero minacciate»⁴. Tale configurazione implicherebbe che i soggetti nei quali tale tratto sia maggiormente sviluppato si mostrino meno propensi ad assumere le terapie o ad aderire alle indicazioni del clinico: la loro prognosi sarebbe peggiore rispetto ai soggetti meno "reattivi"⁵.

Sono stati teorizzati strumenti di misurazione del tratto di reattanza che si basano su tecniche sia di auto-valutazione che osservative. I principali sono il *Questionnaire for Measuring Psychological Reactance* (QMPR)⁶; la *Therapeutic Reactance Scale* (TRS)⁷; la *Hong Psychological Reactance Scale* (HPRS)⁸.

Il tentativo di delineare la reattanza come tratto ha fra i suoi obiettivi quello di creare strategie di controllo, o di disinnesco, della reazione "su misura" per il paziente, rispetto a quelle più generali già teorizzate dalla PRT.

Autori quali Shoham, Trost e Rohrbaugh⁹ ritengono, però, la letteratura in materia ancora insufficiente per superare l'evidente incongruenza che sussisterebbe tra le caratteristiche che definiscono un tratto psicologico (coerenza e stabilità) e la definizione di "reattanza" formulata dalla PRT (uno stato motivazionale variabile e momentaneo)¹⁰. Anche gli strumenti di misurazione precedentemente citati non offrirebbero ancora una

contestualmente minacciate, direttamente o indirettamente (S.S. Brehm, J.W. Brehm, *Psychological Reactance*, cit., p. 387). La teoria indaga anche come la reazione dell'individuo possa essere influenzabile e manipolabile, quindi ne prospetta tecniche di controllo. La reattanza psicologica, descritta da Brehm come uno «strumento per comprendere la resistenza all[e] influenz[e] o al cambiamento» (traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «a way to understand resistance to influence or to change», J.W. Brehm, voce «Reactance», in A.E. Kazdin (a cura di), *Encyclopedia of psychology*, 7, 2000, pp. 11), non è stata applicata limitatamente agli studi clinici, ma ha interessato svariati ambiti, compreso il *marketing*. Per approfondimenti, v. J.W. Brehm, *A theory of psychological reactance*, Academic Press, 1966; S.S. Brehm, J.W. Brehm, *Psychological Reactance*, cit.; J.W. Brehm, voce «Reactance», cit.; C. Steindl, E. Jonas, S. Sittenthaler, E. Traut-Mattausch, J. Greenberg, *Understanding Psychological Reactance. New Developments and Findings*, in *Zeitschrift für Psychologie*, 223 (4), 2015, pp. 205 ss.; B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review of Psychological Reactance Theory: Do Not Read This Article*, in *Motivation Science*, 4 (4), 2018, pp. 281 ss.

² Per approfondimenti, v. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit.; V. Shoham, S.E. Trost, M.J. Rohrbaugh, *From state to trait and back again: Reactance theory goes clinical*, in R.A. Wright, J. Greenberg, S.S. Brehm (a cura di), *Motivational analyses of social behavior: Building on Jack Brehm's contributions to psychology*, 2004, pp. 167 ss.; A.E. Kelly, M.M. Nauta, *Reactance and thought suppression*, in *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23, pp. 1123 ss.

³ Una risposta comportamentale indipendente dall'influenza di fattori esterni.

⁴ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «the consistent tendency to perceive and react to situations as if one's freedoms were being threatened». B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit., p. 284.

⁵ Cfr. *ibidem*.

⁶ Cfr. *idem*, pp. 288 ss.

⁷ Cfr. *ibidem*.

⁸ Cfr. *ibidem*.

⁹ Per approfondimenti, v. V. Shoham, S.E. Trost, M.J. Rohrbaugh, *From state to trait*, cit.

¹⁰ Cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit., pp. 285 ss.

validità psicométrica indefettibile¹¹. Lo stesso Brehm, quarant'anni dopo la formulazione della PRT, considera come la connotazione della reattanza quale tratto risulti limitativa delle potenzialità della teoria¹².

Si prospetterebbe invece maggiormente utile definire il costrutto in correlazione con tratti psicologici già noti, per agevolare l'individuazione di caratteristiche comuni ai soggetti "reattivi": gli studi condotti da Dowd e Wallbrown¹³, ad esempio, indicano la reattanza psicologica come associata a personalità «difensive, dominanti e aggressive»¹⁴ e caratterizzante individui «propensi ad agire senza considerare le potenziali conseguenze»¹⁵.

La presenza di un nesso tra reattanza e aggressività sarebbe confermata anche da Sittenthaler, Traut-Mattausch, Steindl e Jonas, mediante l'applicazione della *Salzburg State Reactance Scale* (SSRS)¹⁶. La SSRS è uno degli strumenti psicometrici (come, ad esempio, *l'intertwined model*)¹⁷ ideato per misurare la reattanza direttamente e secondo l'originaria definizione di Brehm¹⁸.

¹¹ Il QMPR non garantirebbe parametri oggettivabili, quindi generalmente applicabili, e altre criticità sarebbero risultate riconducibili a difficoltà di traduzione del questionario originariamente formulato in lingua tedesca (cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit., pp. 288 ss.; per approfondimenti, v. S. Hong, R. Ostini, *Further evaluation of Merz's Psychological Reactance Scale*, in *Psychological Reports*, 64, 1989, pp. 707 ss.; R.K. Tucker, P.Y. Byers, *Factorial validity of Merz's Psychological Reactance Scale*, in *Psychological Reports*, 61, 1987, pp. 811 ss.). La TRS somministra un'intervista definita «unidimensionale» (B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit., pp. 288) e quindi inadatta alla «multidimensionalità» (*ibidem*) che caratterizzerebbe il costrutto della reattanza (per approfondimenti, v. W.C. Buboltz Jr, A. Thomas, A.J. Donnell, *Evaluating the factor structure and internal consistency reliability of the Therapeutic Reactance Scale*, in *Journal of Counseling and Development*, 2002, pp. 120 ss.). Le criticità rilevabili nella TRS sarebbero, secondo Thomas, Donnell e Buboltz, riscontrabili anche nella HPRS (cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit., pp. 288 ss.; per approfondimenti, v. A. Thomas, A.J. Donnell, W.J. Buboltz, *The Hong Psychological Reactance Scale: A confirmatory factor analysis*, in *Measurement & Evaluation in Counseling & Development*, 34, 2001, pp. 2 ss.).

¹² Per approfondimenti, v. A.M. Miron, J.W. Brehm, *Reactance Theory – 40 years later*, in *Zeitschrift für Sozialpsychologie*, 37, 2006, pp. 9 ss.

¹³ Cfr. W.C. Buboltz Jr., D.J. Williams, A. Thomas, E.A. Seemann, B. Soper, K. Woller, *Personality and psychological reactance: extending the nomological net*, in *Personality and Individual Differences*, 33, 2003, pp. 1167 ss. Per approfondimenti, v. E.T. Dowd, F. Wallbrown, *Motivational components of psychological reactance*, in *Journal of Counseling and Development*, 71, 1993, pp. 533 ss.

¹⁴ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «defensiveness, dominance, and aggressiveness». W.C. Buboltz Jr., D.J. Williams, A. Thomas, E.A. Seemann, B. Soper, K. Woller, *Personality and psychological reactance*, cit., pp. 1168.

¹⁵ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «reactant people had a tendency to act without considering potential consequences». *Idem*, p. 1169. Per approfondimenti, v. E.T. Dowd, F. Wallbrown, D. Sanders, J.M. Yesenosky, *Psychological reactance and its relationship to normal personality variables*, in *Cognitive Therapy and Research*, 18, 1994, pp. 601 ss.; E.T. Dowd, F. Wallbrown, *Motivational components of psychological reactance*, in *Journal of Counseling and Development*, 71, pp. 533 ss.

¹⁶ Cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit., pp. 289 ss. Per approfondimenti, v. S. Sittenthaler, E. Traut-Mattausch, C. Steindl, E. Jonas, *Salzburger State Reactance Scale (SSR Scale): Validation of a Scale Measuring State Reactance*, in *Zeitschrift für Psychologie mit Zeitschrift für Angewandte Psychologie*, 223, 2015, pp. 257 ss.

¹⁷ Per le considerazioni sulla validità di tali strumenti, cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review*, cit., pp. 289 ss. Per approfondimenti sull'*intertwined model*, v. J.P. Dillard, L. Shen, *On the nature of reactance and its role in persuasive health communication*, in *Communication Monographs*, 72, 2005, pp. 144 ss.

¹⁸ Per approfondimenti, v. J.W. Brehm, *A theory of psychological reactance*, cit.

La reattanza come stato motivazionale è, in accordo con la PRT, capace di influenzare l'azione dell'individuo in quanto potenziale che ogni soggetto realizzerà diversamente¹⁹.

Obiettivo di questo elaborato è declinare gli assunti di base della teoria in una prospettiva socio-criminologica, mutuandoli come utile ipotesi metodologica per rilevare la possibile esistenza di una correlazione tra la reazione dell'individuo all'imposizione di una norma che limiti, o elimini, le libertà del soggetto destinatario e l'attuazione di un comportamento antisociale.

L'*arousal* della reattanza è associato all'acquisizione della consapevolezza da parte del soggetto della propria capacità di autodeterminazione, in relazione al riconoscimento di quali siano le libertà di azione di cui possa disporre.

Si è voluto, quindi, contestualizzare l'applicazione della PRT alla gestione italiana della pandemia da Covid-19, poiché costituisce un esempio emblematico della normazione della limitazione di alcune libertà del soggetto, poi eliminate durante il *lockdown* nazionale (dal 9 marzo al 4 maggio 2020) che ha imposto il "confinamento" di ogni cittadino tra le mura domestiche.

Le misure adottate dal Governo italiano per contenere il contagio hanno rappresentato sia la "minaccia" che la "eliminazione" della libera possibilità di azione del soggetto, descritte dalla PRT come causa dell'insorgenza dello stato motivazionale che induce a ripristinare la propria libera autodeterminazione. I dati raccolti nel corso di diversi mesi (dal marzo 2020) dal «monitoraggio dei servizi di controllo inerenti alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19»²⁰ mostrano come la percentuale totale delle sanzioni in rapporto ai controlli effettuati sia stata maggiore proprio durante i

¹⁹ Cfr. W.C. Bubotz Jr., D.J. Williams, A. Thomas, E.A. Seemann, B. Soper, K. Woller, *Personality and psychological reactance*, cit., pp. 1168.

²⁰ V. la pagina del sito del Ministero dell'Interno: "[Coronavirus. i dati dei servizi di controllo](#)".

mesi di marzo-aprile 2020 (*lockdown*)²¹: la violazione della norma sarebbe stata quindi più frequente durante i mesi di maggiori restrizioni.

Se si riscontrasse effettivamente possibile identificare nell'imposizione normativa un rapporto di causalità con l'*arousal* della reattanza, il conseguente tentativo del soggetto di contrastarla implicherebbe di per sé un agire contrario alla norma.

Il valore euristico della PRT in una prospettiva socio-criminologica potrebbe configurare la reattanza quale variabile rilevante nella prognosi di un comportamento antisociale.

Il Covid-19 è ancora una difficile attualità e il ripristino della precedente "normalità" non sembra prossimo. Si è ritenuto quindi necessario, considerata la realtà pandemica ancora *in fieri* e il carattere inedito dell'esperienza di confinamento imposto dal *lockdown*, declinare la PRT attraverso la comparazione con uno scenario analogo, ma storicamente concluso: l'imposizione della clausura monacale femminile durante l'Età Moderna.

Il confinamento tra le mura del convento, infatti, non in tutti i casi è stato preceduto da una libera scelta vocazionale della donna: è stato anche strumento politico della Controriforma e prodotto della violenza fisica e psicologica perpetrata dalla famiglia ai danni delle figlie. Sono state considerate la realtà dei «rifugi per peccatrici e fanciulle pericolanti»²²; le rivolte di alcuni monasteri femminili alle restrizioni imposte alla vita claustrale dalla Controriforma e alcuni casi di imposizione della clausura dettata da ragioni di economia familiare.

Il racconto storiografico della vita all'interno del monastero e i verbali dei processi a carico delle monache che si sono ribellate hanno connotato l'analisi dello scenario storico come criminologicamente rilevante. Si è scelto di applicare, prevalentemente, le

²¹ I dati raccolti sono suddivisi in due principali macrocategorie: persone ed esercizi commerciali controllati. Dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 sono state controllate 33.003.241 persone e 9.007.515 titolari di attività o esercizi commerciali. Le sottocategorie di dettaglio presentano il dato delle persone e dei titolari di attività (o esercizi) denunciati ex art. 650 c.p. solo fino al 25 marzo 2020. Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, infatti, sostituisce la «valenza penale» prevista, sia dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 (ex art. 4, c. 2) che dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (ex art. 3, c. 4), con quella amministrativa (F. Piccioni, *Decreto legge n. 19/2020: depenalizzazione della violazione delle misure di distanziamento sociale*, in *Diritto e Giustizia. Il quotidiano di informazione giuridica*, 2020). Fatta salva la costituzione di più grave reato, l'art. 4 del decreto legge in esame punisce, depenalizzandola, la violazione delle misure descritte (ex art. 2, c. 2; art. 2; art. 3), introducendo sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie. I dati relativi alle «persone denunciate (ex artt. 495 e 496 c.p.) per falsa attestazione o dichiarazione a PU / false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri» sono registrati solo fino al 2 giugno 2020, data precedente alla reintroduzione della libera circolazione sul territorio italiano e all'abolizione dell'uso dell'autodichiarazione. Nonostante il modulo per la giustificazione degli spostamenti sia stato reintrodotta a novembre 2020, tra le voci dei *report* dei mesi in esame non appare più tale dettaglio. Rimangono sempre presenti, invece, le sottocategorie indicanti: persone sanzionate (ex art. 4, c. 1 d.l. n. 19/2020); persone denunciate (ex art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 4, c. 6 e c. 7 d.l. n. 19/2020); titolari di attività o esercizi sanzionati (ex art. 4, c. 1 d.l. n. 19/2020); chiusura provvisoria di attività o esercizi su disposizione dell'autorità procedente (ex art. 4, c. 4 d.l. n. 19/2020); chiusura di attività o esercizi (ex art. 4, c. 2 d.l. n. 19/2020 – sanzione amministrativa accessoria). Unica modifica, a partire dal 1° gennaio 2021, è l'indicazione dei riferimenti normativi del d.l. n. 19/2020 secondo la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.

²² S. D'Amico, *Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e "fanciulle pericolanti" nella Milano della Controriforma*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 2008, pp. 237 ss.

teorie della disorganizzazione sociale e dell'interazionismo simbolico al fine di rilevare la possibile esistenza di un'identità tra alcune componenti determinanti la reattanza e fattori criminogenetici di un comportamento deviante.

Alla luce delle considerazioni offerte dalla comparazione con la clausura femminile imposta, si cercherà di mettere in evidenza quegli elementi che nella gestione italiana della pandemia da Covid-19 potrebbero rilevare potenziali criticità. Nel contempo, si prospetteranno sia la possibilità di mutuare dagli studi sulla PRT alcune tecniche di agevolazione della *compliance* del paziente per incentivare un comportamento conforme al dettato normativo che l'importanza del fattore "empatia" (introdotto dalla c.d. reattanza indiretta).

2. Ribellarsi alla Legge.

La *Psychological Reactance Theory* (analogamente ad altre teorie come la *forbidden fruit hypothesis* o il *Romeo and Juliet effect*) ipotizza che l'oggetto di un divieto assuma una forza attrattiva direttamente proporzionale al rigore dell'imposizione, mentre l'oggetto di un obbligo la perda in modo inversamente proporzionale. La teoria, elaborata da Jack W. Brehm nel 1966, con il termine "reattanza" connota psicologicamente lo stato motivazionale che induce il soggetto a ripristinare la libertà persa, o anche solo minacciata, identificata con la possibilità di decidere quale comportamento adottare, come e quando²³. La PRT postula che l'individuo assuma consapevolezza della propria libertà di autodeterminarsi solo quando sia posto di fronte al fattore esterno che tale arbitrio metta in discussione.

La libertà di autodeterminazione è accolta, nelle scienze umane, come una libertà morale condizionata²⁴, un compromesso tra «il contenuto illimitato del concetto classico del libero arbitrio [...] [e] la concezione di stampo positivista che vedeva l'uomo come completamente condizionato da cause a lui estrinseche e alle quali non può che essere assoggettato»²⁵. Questa definizione non esclude la responsabilità del soggetto agente né, quindi, la facoltà di «formulare giudizi sulla sua condotta in termini di merito o demerito»²⁶ e di interrogarsi sulla finalità della norma.

L'evoluzione religiosa del concetto di "libero arbitrio" deve invece confrontarsi con l'imposizione che la Legge divina esprime richiedendo l'accettazione della verità dogmatica giustificata con la Rivelazione, ponendo un limite che il pensiero critico dell'uomo non può superare. La norma divina deve essere recepita indipendentemente dalla comprensione della sua *ratio*: nella religione ebraica, come in quella cristiana, il rispetto incondizionato del precetto implica la consapevolezza del fedele di poter partecipare all'escatologia della Creazione.

²³ C. Mühlberger, J. Klackl, S. Sittenthaler, E. Jonas, *The approach – Motivational Nature of Reactance – Evidence From Asymmetrical Frontal Cortical Activation*, in *Motivation Science*, 2019, p. 2.

²⁴ Cfr. G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di Criminologia*, Raffaello Cortina Editore, 2008, p. 18.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*.

L'adorazione idolatrica del vitello d'oro è la reazione del popolo ebraico al divieto imposto dal primo comandamento. Un'opinione prevalente nel Talmud offre un'esegesi dell'episodio come conseguenza di una coercizione, da identificarsi non nella prescrizione del precetto in sé, ma nell'assenza effettiva di libertà prodotta dalla non-scelta di appartenenza al nuovo popolo di Israele. Storiograficamente, si ritiene infatti che gli Ebrei abbiano avuto facoltà di decidere solo dopo la fine dell'esilio babilonese, quando è riconosciuta loro la libertà di far ritorno, o meno, nella terra promessa. Non più soggetti al *timor Dei*, possono così compiere la scelta negata nel deserto dei Sinai e trasformare l'"essere stati scelti" da Dio nel compimento del "dover essere", acquisendo lo *status* di fedeli e accettando l'instaurazione di un «legame religioso [...] [e di] un impegno etico»²⁷.

L'Esodo è compiuto per volere di un Dio ancora non scelto, ma le Leggi ricevute sul Sinai hanno efficacia perché accolte da Mosè, capo politico invece riconosciuto dagli Ebrei. Lo stato motivazionale che induce ad agire il comportamento vietato dal primo comandamento può dirsi quindi deviante, in accordo con la scuola dello strutturalfunzionalismo, perché contrario a una norma che «non ha perduto di significatività[,] [...] non è accidentale [...] [e provoca una] reazion[e] social[e] di disapprovazione»²⁸: Mosè punisce coloro che hanno venerato l'idolo d'oro, nonostante sia stata concessa la clemenza divina.

Ancor prima di questo episodio il testo biblico, nel terzo libro della Genesi, racconta la caduta di Adamo ed Eva che, cogliendo il frutto proibito della conoscenza, contravvengono all'unica restrizione loro imposta. Nel Purgatorio dantesco l'agire di Eva è descritto come mosso da un «ardimento»²⁹, uno stato motivazionale che esprime l'insofferenza di fronte all'imposizione del limite: la prima donna «non soffersse di star sotto alcun velo»³⁰, verso interpretato da alcuni Autori come riferibile alla mancata sottomissione all'obbedienza imposta alla figura femminile dal velo monacale³¹.

Considerati gli esempi biblici e quelli che storicamente riportano l'intervento normativo degli ordinamenti religiosi, è possibile affermare che di fronte alla limitazione di una libertà il soggetto-fedele reagisca alla norma anche se dettata da Dio.

L'autorità della fonte del divieto non è una componente che la PRT metta in evidenza come impeditiva dell'*arousal* della reattanza. A motivare l'insorgenza della reazione non è "il desiderio", ma la messa in discussione delle libertà che l'individuo riconosca come tali, delle quali abbia consapevolezza e che ritenga essere in grado di esercitare³², indipendentemente dall'esistenza di una tipizzazione giuridica che ne rilevi l'identità con diritti riconosciuti. La PRT illustra un rapporto di proporzionalità diretta tra l'intensità della reazione e l'importanza che il soggetto attribuisce alla libertà minacciata, così come tra l'intensità della reazione e il rigore della limitazione.

²⁷ A. Fabris, *L'universalità dei diritti umani tra ebraismo e cristianesimo*, in M. Di Marco, S. Ferrari (a cura di), *Ebraismo e cristianesimo nell'età dei diritti umani*, Giappichelli, 2018, pp. 46 - 47.

²⁸ G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*, cit., p. 89.

²⁹ *Purg.*, canto XXIX, v. 24.

³⁰ *Idem*, v. 27.

³¹ Cfr. A.M. Chiavacci Leonardi (a cura di), *Commedia. Purgatorio*, Zanichelli, 2000, p. 525.

³² Cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review of Psychological Reactance Theory*, cit., p. 282.

3. La PRT e la teoria della disorganizzazione sociale.

3.1. *Genesis della clausura femminile imposta.*

La teoria socio-criminologica della «disorganizzazione sociale» illustra uno scenario nel quale si assiste alla:

«Rottura dei molteplici equilibri sui quali si fondavano i precedenti valori normativi e l'etica sociale[...] [...] [alla] rapidità di cambiamenti[...] [al] [...] tumultuoso rimescolamento di [...] costumi e abitudini [che] si sono tradotti in una perdita di efficacia [degli] [...] abituali strumenti di controllo sociale e [soprattutto del] [...] controllo di gruppo e [di] quello familiare»³³.

È in uno scenario analogo che, in particolar modo tra il X e l'XI secolo, la realtà monastica assume un ruolo socialmente rilevante perché sopperisce alla carenza di «capacità di formazione culturale e di organizzazione economica e civile del territorio [...] [e alla latitanza delle] autorità centrali [ecclesiastiche], invischiat[e] nelle lotte dei potentati locali di cui ess[e] stess[e] facevano parte»³⁴. La medesima importanza è conservata dall'istituto religioso nel XVI secolo, quando ad alcuni ordini religiosi femminili è affidata la gestione dei «rifugi per peccatrici e "fanciulle pericolanti"»³⁵ (anche di fondazione laica). La Chiesa, concretando l'indirizzo della Controriforma, «ampli[a] e regolarizz[a]»³⁶ i ricoveri e ne assimila la struttura organizzativa a quella conventuale. L'intento dei rifugi è accogliere *in primis* donne considerate a rischio prostituzione (la più diffusa tra le attività criminali), meretrici e fanciulle vergini che, oggetto di attenzioni inopportune, siano considerate in pericolo e meritevoli di tutela.

D'Amico descrive la condizione della vita femminile «nelle città europee dell'età moderna»³⁷ come la più fragile, indipendentemente dalle «crisi economiche o demografiche»³⁸ che possono solo costituire un'aggravante. Vedove e donne sole rappresentano, anche in periodi economicamente stabili, la percentuale più alta della popolazione indigente. I rifugi divengono una possibilità di salvezza o un'alternativa a una vita di stenti. Molte delle ricoverate sono vittime di stupro, «colpevoli» di aver «perso la verginità al di fuori dell'unione matrimoniale»³⁹, in un paradosso che vuole reclusa la vittima e non il reo. Gli autori delle violenze sono spesso membri delle famiglie facoltose che contribuiscono alla gestione e al sostentamento dei rifugi. Le donne malate o gravide possono essere ricoverate solo mediante l'intercessione di tali «protettori altolocati»⁴⁰. L'accesso è invece privilegiato per le giovani donne che rispondano al canone estetico «di tale apparenza, che, o per beltà, o per altro riguardo possono più facilmente allettare al vitio»⁴¹.

³³ G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*, cit., p. 82.

³⁴ G. Miccoli, *I monaci*, in J. Le Goff (a cura di), *L'uomo medievale*, Editori Laterza, 1987, pp. 56 - 57.

³⁵ S. D'Amico, *Assistenza o reclusione?*, cit., p. 238.

³⁶ cfr. *idem*.

³⁷ La condizione femminile descritta da D'Amico fa riferimento ai ceti sociali inferiori. *Idem*, p. 237.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Idem*, p. 241.

⁴⁰ *Idem*, p. 240.

⁴¹ *Ibidem*.

Il confinamento tra le mura del rifugio è il mezzo per ripristinare l'ordine sociale turbato ed evitare che le donne, disonorate, vivano una vita di stenti potenzialmente criminogena: «la povertà femminile [è] percepita come più pericolosa di quella maschile per l'inevitabile legame con immoralità e promiscuità»⁴². I ricoveri sono lo strumento politico utilizzato dalla Chiesa per fronteggiare, coerentemente al nuovo rigore imposto dal Concilio tridentino, «attività e comportamenti che [possano] minacciare l'ordine e il decoro urbano»⁴³. Obiettivo dei rifugi è quindi quello di “riabilitare” le ricoverate affinché possano aspirare al matrimonio, alla sistemazione presso una famiglia o alla vita claustrale perpetua. Indipendentemente dal loro destino, il tempo in convento dovrà essere trascorso nel rispetto delle rigorose norme già imposte alle monache: il soggiorno presso l'istituto si concreta in una clausura *de facto*.

Risponde invece ad altre esigenze la scelta familiare di obbligare le figlie femmine, che non abbiano la vocazione claustrale, al confinamento tra le mura del monastero. Mentre i figli maschi delle famiglie nobili e dei cavalieri sono affidati fin dalla tenera età all'istituto religioso affinché ricevano un'istruzione, un «tirocinio educativo che solo in quella sede trova tradizioni e strumenti per poter essere attuato»⁴⁴, le figlie femmine sono costrette a entrare in convento per il vantaggio economico che ne deriva per le loro famiglie: devono portare una dote monacale inferiore a quella necessaria per un matrimonio e sono escluse dall'asse ereditario.

Una scelta “non scelta” di vita, quindi, che è «l'esito di una vocazione per dir così oggettiva, che i gruppi dirigenti impongono ad un certo numero dei [...] membri per rispondere a bisogni religiosi e sociali che sono collettivi pur restando estranei alla portata dei più»⁴⁵.

3.2. La gestione italiana della pandemia da Covid-19.

«[I]l termine “disorganizzazione” [sociale] non si riferisce [...] tanto alle disfunzioni dei pubblici servizi, al cattivo funzionamento delle varie istituzioni pubbliche o all'inefficacia delle strutture organizzative, quanto piuttosto a qualcosa di più profondo, che viene a togliere alla società la capacità di fornire valori stabili, punti di certezza rispetto alla condotta da tenere ma anche a quella da aspettarsi dagli altri»⁴⁶.

Considerato tale assunto, la disorganizzazione sociale, che è stata genesi dell'imposizione della vita claustrale femminile, può considerarsi invece il prodotto delle misure adottate per la gestione italiana della pandemia da Covid-19.

Il continuo susseguirsi di regole di condotta, spesso contraddittorie, ha ridotto drasticamente nei cittadini la fiducia nell'utilità delle restrizioni, agevolando l'*arousal* di atteggiamenti di reattanza che si sono tradotti in comportamenti formalmente ascrivibili a fattispecie di reato e, qualche volta, giustificati dai soggetti agenti come riconducibili

⁴² *Idem*, p. 237.

⁴³ *Idem*, p. 238.

⁴⁴ G. Miccoli, *I monaci*, cit., p. 72.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*, cit., p. 82.

all'uso del buon senso. L'obbligo di indossare la mascherina negli spazi aperti anche quando si è soli, infatti, mal si coniuga con il mancato divieto di fumare, azione che invece permette al soggetto di non indossare il dispositivo di protezione anche in prossimità di altre persone. La libera scelta di quale tipologia di mascherina usare, sia anche auto-prodotta, inficia la protezione che solo dispositivi medico chirurgici possono garantire. Il rischio rilevato nella convivenza dei bambini nella realtà scolastica, che ha motivato la chiusura delle scuole fino all'anno scolastico 2020/21, non ha però impedito il regolare funzionamento dei centri estivi nell'estate 2020. Il contingentamento dell'accesso ai mezzi di trasporto pubblico durante i mesi di più bassa affluenza è venuto meno nella più critica stagione autunnale, consentendo *de facto* la piena occupazione dei mezzi.

Tali esempi, alcuni tra i tanti possibili, evidenziano le contraddizioni che, ostacolando la comprensione della *ratio* e la condivisione del fine della norma da parte dei soggetti destinatari, agevolano l'attuazione di comportamenti contrari.

Criticità maggiore è rappresentata dal «duro scontro istituzionale tra il Governo centrale e i Presidenti delle Regioni»⁴⁷ che, in particolar modo durante la prima fase della pandemia, ha concretato quel «conflitto di norme [...] [che è] una delle condizioni più significative nel provocare la disorganizzazione sociale»⁴⁸.

L'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, attribuendo «a non meglio individuate "autorità competenti" il potere di adottare ulteriori misure»⁴⁹, ha indirettamente autorizzato una discrezionalità nella gestione dell'emergenza che ha prodotto numerose ordinanze regionali «contingibili e urgenti che, in molti casi, hanno disposto misure restrittive delle libertà dei cittadini in contrasto ed ancora più stringenti rispetto a quelle statali»⁵⁰.

Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, non ha risolto tale conflitto, pur limitando l'efficacia delle ordinanze regionali e comunali «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» (art. 3). L'attribuzione al d.P.C.M. di un rango gerarchicamente sovraordinato a quello dell'ordinanza è tradita dall'affermazione di una prassi che ha visto «alcune Regioni e Comuni [...] [forzare] il dettato normativo [...] invocando specifiche ragioni territoriali»⁵¹. L'emanazione di molte delle ordinanze è stata infatti successiva all'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio e giustificata anche con la necessità di fornire ai cittadini precise indicazioni sulle misure di contenimento da adottare, a fronte di un testo governativo spesso lacunoso. Il d.l. in esame ha poi ridefinito il coordinamento del rapporto Stato-Regioni prevedendo un *iter* assimilabile alla «forma del parere obbligatorio»⁵², non garantendo il coinvolgimento effettivo dei governi territoriali come invece altri «metodi di consultazione, quali l'accordo o l'intesa, votati al raggiungimento del consenso»⁵³, avrebbero garantito.

⁴⁷ M. Giorgio, *Il controverso rapporto Stato-Regioni nella gestione dell'emergenza sanitaria*, in *Ius in itinere*, 21 aprile 2020.

⁴⁸ G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*, cit., p. 83.

⁴⁹ M. Giorgio, *Il controverso rapporto Stato-Regioni*, cit.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ M. Ramajoli, *Governo, Regioni e Comuni: quale provvedimento prevale durante la ripartenza?*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 maggio 2020.

⁵² M. Giorgio, *Il controverso rapporto Stato-Regioni*, cit.

⁵³ *Ibidem*.

La mancanza di una strategia unitaria ha evidenziato la fragilità del sistema conducendo a un risultato paradossale: le decisioni sono state percepite dai destinatari come manifestazione di una diseguaglianza ingiustificata sia quando, assunte a livello nazionale, hanno costretto realtà locali con nessuno o pochissimi contagiati a uniformarsi alle più severe limitazioni delle libertà personali, sia quando, assunte a livello regionale, hanno inasprito quelle statali.

4. Imporre il confinamento: dalla quarantena al *lockdown*.

La giurista americana Polly J. Price ha definito la quarantena come «*the most extreme use of government power over people who have committed no crime*»⁵⁴. Nell'ordinamento statunitense, la regolamentazione dell'istituto trova il suo fondamento in precedenti giurisprudenziali («*Jew Ho v. Williamson*», «*State v. Kirby*», «*Greene v. Edwards*»)»⁵⁵ che hanno equiparato l'imposizione dell'isolamento per motivi sanitari alla detenzione «per ragioni di giustizia»⁵⁶. L'intervento legislativo statunitense contestuale alla gestione della pandemia da Covid-19, infatti, ha integrato la normativa esistente (ormai risalente), cristallizzando la tutela del soggetto sottoposto alla misura limitativa conformemente a quanto previsto per la misura detentiva. Sono ribaditi, almeno sulla carta, il diritto all'informazione, la garanzia giurisdizionale e, più in generale, l'assoggettamento dell'«ordine di quarantena»⁵⁷ ai diritti costituzionali o statutari⁵⁸.

In ambito europeo, l'istituto è riconducibile alla fattispecie dell'art. 5 C.E.D.U. che, al comma 1, lettera e), prevede la «detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa [...]». L'articolo disciplina il fondamentale equilibrio tra libertà e sicurezza, affinché tali diritti siano tutelati e il prevalere dell'uno sacrifici l'altro solo nei limiti previsti dalla legge.

Il primo riferimento legislativo italiano alla quarantena per Covid-19 è l'art. 1, c. 2, del d.l. n. 19/2020 (l. 22 maggio 2020, n. 35), «(esile) base legale»⁵⁹ che disciplina anche la c.d. «quarantena precauzionale», applicata ai soggetti non positivi ma che potrebbero essere stati esposti a contagio. Il precedente normativo in materia di gestione delle malattie infettive è il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che non menziona in alcuna sua parte l'istituto in esame; è tuttavia richiamato dal d.l. n. 19/2020 (art. 4, c. 6) per la sanzione della violazione della quarantena che integri fattispecie residuale a quella dell'art. 452 c.p. o di non più grave reato.

⁵⁴ P.J. Price, *A Coronavirus Quarantine in America Could Be a Giant Legal Mess*, in *The Atlantic*, 16 febbraio 2020. Traduzione a cura dell'autore: «L'uso più estremo del potere governativo su persone che non hanno commesso alcun crimine».

⁵⁵ G.L. Gatta, *I diritti fondamentali alla prova del Coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena*, in *Sistema penale*, 2 aprile 2020.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Cfr. *ibidem*.

⁵⁹ *Ibidem*.

La normativa italiana, a differenza dell'esempio statunitense, pur riferendosi talvolta all'istituto come «permanenza domiciliare»⁶⁰ non lo regola come tale. L'esplicitazione di quali siano i «provvedimenti, individuali e concreti, che applic[hino] la misura della quarantena»⁶¹ non è contestuale alla sua introduzione nella gestione della pandemia da Covid-19. Il dedalo di decreti legge (non tutti seguiti da legge di conversione) e d.P.C.M., che si sono susseguiti in rapida successione, non ha sempre colmato le lacune; ha contribuito invece a sollevare dubbi di legittimità costituzionale e aggiunto, all'indeterminatezza delle misure, la problematica rimessione della limitazione di libertà fondamentali a fonti di rango secondario. In particolare, ma solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, è con il d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (l. 14 luglio 2020, n. 74) che sono indicate, per la prima volta, tempistiche e modalità di applicazione: a differenza del d.l. n. 19/2020, all'art. 1, c. 6, è precisato che la durata del «divieto di mobilità [...] dalla propria dimora» è limitata all'«accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata». Tale specificazione non sembra però risolutiva: la genericità della misura rimanda ancora una volta a una determinazione affidata alla normativa secondaria e la mancata abrogazione della disposizione contenuta nel d.l. 19/2020 comporta la «coesistenza di due diverse norme incriminatrici destinate a sanzionare l'inosservanza»⁶².

Inoltre, la riserva di giurisdizione, ex art. 13 Cost., non sembra soddisfatta né in tale passaggio né in quello che stabilisce la necessità di un «provvedimento dell'autorità sanitaria»⁶³ (la normativa subordina, ancora per la prima volta, l'applicazione della quarantena all'emanazione di un «provvedimento amministrativo individuale e concreto»⁶⁴). La possibilità del ricorso alla giustizia amministrativa, infatti, non è accompagnata dalla «previsione di una procedura di convalida, nei tempi e con le modalità dell'art. 13 Cost.»⁶⁵. Sempre il d.l. n. 33/2020, all'art. 1, c. 7, affianca alla quarantena precauzionale, equiparandola, «ogni altra misura ad essa equivalente»: altro passaggio che appare in contrasto con la riserva di legge prevista dagli artt. 13 e 16 Cost.⁶⁶. Possono sollevare il medesimo dubbio di legittimità costituzionale la generica determinazione dei soggetti destinatari della misura e il «rinvio in bianco»⁶⁷ dell'art. 2, c. 1, che estende l'applicazione delle sanzioni all'inosservanza dei «decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto».

La fonte primaria sembra affidare alla normativa secondaria, quindi alle «misure introdotte dal Governo, con d.P.C.M. o ordinanze ministeriali, ovvero dalle regioni»⁶⁸, un ruolo troppo centrale nella limitazione di libertà fondamentali non assicurando, come nel caso del rinvio in bianco, le «garanzie costituzionali o [...] l'attuazione di norme di fonti di

⁶⁰ *Ibidem.*

⁶¹ *Ibidem.*

⁶² G.L. Gatta, *Emergenza Covid-19 e "fase 2": misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina della quarantena)*, in *Sistema penale*, 18 maggio 2020.

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ *Ibidem.*

rango primario»⁶⁹. Analoghe criticità sono riscontrabili quando l'adozione di misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 impone e norma, su scala nazionale, il c.d. *lockdown*: alla limitazione di alcune libertà fondamentali costituzionalmente garantite, quali la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), di iniziativa economica (art. 41 Cost.) o di riunione (art. 17 Cost.), segue la loro sospensione con il "confinamento" di ogni cittadino italiano presso la propria dimora. Il *lockdown* si differenzia dalla quarantena per i presupposti applicativi: non si sospetta il contagio dei soggetti sottoposti alla misura, ma lo si vuole prevenire.

L'ordinamento italiano ammette l'ipotesi di compressione dei diritti fondamentali se necessaria alla tutela di un bene superiore, come la salute pubblica, e se fondata su legge o atto avente forza di legge⁷⁰. Il d.l. del 23 febbraio 2020, n. 6, tuttavia, all'art. 3, c. 1, affida l'adozione delle restrizioni (ex artt. 1 e 2) ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Risulta a maggior ragione problematica la «clausola in bianco»⁷¹ posta dall'indeterminatezza dell'art. 2 del d.l. in esame⁷², che riconosce all'autorità competente la possibilità di adottare «ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza [...] anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1».

È stata quindi una normativa secondaria a introdurre e normare in Italia il *lockdown*, misura emergenziale senza precedenti, protratto per due mesi. Lo stato di eccezione non dovrebbe giustificare, nel rispetto della «tenuta dello stato di diritto»⁷³, l'attribuzione al Governo di un potere di disposizione incondizionato di diritti e libertà fondamentali⁷⁴.

5. Imporre il confinamento: l'opera controriformista e le nuove *regulae*.

La «coesistenza di leggi, regole e costumi fra di loro in contrasto[,] [che] riduc[ono] grandemente l'efficacia del controllo sulla condotta dei singoli»⁷⁵, è riscontrabile, come presupposto, anche nelle reazioni alla chiusura imposta.

L'esperienza monastica presenta una:

«Sua stessa struttura organizzativa, separata dal resto della società, [...] [perché] configura[ta] come il tentativo e il desiderio di continuare a proporre i modi di essere e il fervore di rinuncia dei primi cristiani: come l'unica forma di vita che garantis[ca] [...] una continuità a quel modello di perfezione, altrimenti irrimediabilmente contaminato e disperso dallo stesso successo storico del cristianesimo»⁷⁶.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Cfr. G.L. Gatta, *Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare*, in *Sistema penale*, 16 marzo 2020.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ Cfr. *ibidem*.

⁷⁵ G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*, cit., p. 83.

⁷⁶ G. Miccoli, *I monaci*, cit., p. 45.

Lo schema storiografico del V secolo descrive una sorta di “distanziamento sociale” dei monaci che «vogliono preservarsi dal quel contagio [rappresentato dalla] [...] decadenza e corruzione della Chiesa di Gerusalemme»⁷⁷: una critica strutturata alla crisi delle istituzioni ecclesiastiche e secolari che si traduce in una «chiusura, prima che [in] [...] una separazione, rispetto agli uomini e al proprio tempo»⁷⁸. Nel Medioevo la sempre più consolidata realtà dell'organizzazione dei monasteri è ormai «orgogliosa rivendicazione di egemonia sociale ma anche di un contraddittorio e lacerante rapporto con la società e con la storia»⁷⁹.

Il ruolo di «modello alternativo ad un imperante disordine»⁸⁰ è ereditato, nel XVI secolo, dalla realtà conventuale femminile, che presenta un'organizzazione *sui iuris* che concorre con, e alcune volte sostituisce, quella dell'autorità formalmente riconosciuta. I monasteri sono normati da *regulae* che, sempre più lontane dalla semplicità di quelle benedettina e agostiniana, sono il prodotto di un'autonomia che consente all'istituto religioso anche la comminazione diretta delle pene.

Il Concilio di Trento (1545 - 1564), durante la XXV sessione, interviene formalmente nella delineazione della disciplina della vita monacale estendendo, al *caput 5* del *Decretum de regularibus et monialibus*, la clausura a tutti gli ordini femminili, ai quali sono assimilate anche le comunità delle terziarie regolari⁸¹. L'opera controriformista formalizza la rivoluzione della Chiesa «nel capo e nelle membra»⁸² promossa dal Concilio di Costanza (1414 - 1428) e restituisce all'autorità centrale il potere entrando in conflitto con le singole organizzazioni. Le ospiti dei conventi, così come dei rifugi, sono «oggetti sociali su cui sviluppare una strategia di bonifica e di controllo integrale ed egemonica»⁸³: la clausura coattiva estesa a ogni ordine femminile ne è la dimostrazione.

Il *Decretum*, reso effettivamente esecutivo nel 1566 con la bolla *Circa pastoralis* di Pio V, provoca, in alcune realtà, fenomeni di reattanza che sfociano in vere e proprie ribellioni alla norma, ingenerate da uno stato motivazionale descritto dalla «semantica storica [come] [...] pena, angoscia, incredulità, rammarico, smarrimento, dolore e pianti»⁸⁴. Molti monasteri, infatti, pur avendo aderito fin dalla loro fondazione all'istituto della clausura non lo avevano mai applicato nelle sue più severe restrizioni⁸⁵.

I vescovi, ai quali è demandata l'esecuzione del *Decretum*, si scontrano con la difficoltà di attuare un provvedimento emanato da un potere avulso dalle realtà destinatarie: privare le monache di ogni contatto con l'esterno richiederà anche dispendiosi interventi edilizi, sia per la costruzione di nuove strutture lontano dal centro delle città che per l'adeguamento degli edifici già esistenti (la maggior parte, situati nell'agglomerato urbano, saranno resi invisibili e inaccessibili da mura e cancelli di ferro).

⁷⁷ *Idem*, p. 49.

⁷⁸ *Idem*, p. 50.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Idem*, p. 57.

⁸¹ Cfr. E. Novi Chavarría, *Voci di dissenso dal chiostro. Riforme, clausura e resistenza nei monasteri femminili di Napoli (1565-1588)*, in *Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 7, 2017.

⁸² Commissione Luterana - Cattolica Romana sull'Unità, 2017.

⁸³ S. D'Amico, *Assistenza o reclusione?*, cit., p. 238.

⁸⁴ E. Novi Chavarría, *Voci di dissenso dal chiostro*, cit., p. 170.

⁸⁵ *Idem*, pp. 167 - 170.

Si impone una forma di obbedienza che inasprisce le regole esistenti e annulla le poche libertà ancora concesse, come i colloqui con i parenti e la possibilità di allontanarsi temporaneamente dal convento per motivi di salute o familiari.

Come sarà successivamente descritto, le manifestazioni di reattanza si aggraveranno in modo direttamente proporzionale all'inasprimento delle restrizioni e all'importanza attribuita da ogni soggetto alla libertà limitata, corrispondendo agli enunciati della PRT.

6. Reattanza al confinamento: il mancato compimento della fase di *reactance striving* come potenziale criminogenetico non orientato.

La teoria di Brehm descrive l'*arousal* come costituito da due momenti complementari: la fase di *reactance motivation*, che rappresenta la tensione rivolta all'attuazione di un comportamento ripristinatorio della condizione precedente, e quella di *reactance striving*, che determina il compimento della potenzialità della motivazione⁸⁶. Le fasi così teorizzate, applicate al caso concreto, sono identificabili rispettivamente in una reazione soggettiva, che attiene alla percezione individuale, e in una comportamentale che, indotta dalla prima, è l'aspetto percepibile della reattanza: entrambe sono individuabili nello schema comportamentale delle monache che reagiscono alle limitazioni imposte dal *Decretum*. Le residenti dei monasteri di Napoli traducono i sentimenti di angoscia, smarrimento e dolore in una «resistenza "armata" contro gli agenti della curia vescovile venuti ad imporre le riforme»⁸⁷: le monache di S. Festo e quelle di S. Maria Donalbina «scaraventa[n]o loro addosso dalle finestre del convento per più di due ore pietre, sassi, calcinacci, vasi colmi di terra e attrezzi di cucina»⁸⁸; i monasteri di S. Gregorio Armeno e di S. Patrizia sono in prima linea nel costituire un «energico fronte di opposizione»⁸⁹, contrastato con l'ausilio del braccio secolare.

Il *motu proprio* di Pio V stabilisce che le monache che rifiutino la clausura debbano essere allontanate immediatamente dal chiostro e fare ritorno alle famiglie d'origine. La forza militare è impiegata, prima che per l'allontanamento coatto, per costringere le donne alla professione dei voti. In alcune realtà, le residenti sono segregate all'interno di conventi strettamente sorvegliati: ogni interferenza esterna sarà punita con tre anni di galera per gli uomini e con pene corporali, o altre da definirsi, per le donne.

La maggior parte delle famiglie rifiuta di riaccogliere le parenti che sono quindi costrette ad arrendersi alla vita claustrale e a trasformare la propria dissidenza in una «travagliata obbedienza»⁹⁰.

Il reingresso delle monache è subordinato al vaglio del processo per la loro ribellione alle autorità ecclesiastiche e alla pronuncia dei voti, di obbedienza e di

⁸⁶ Cfr. C. Mühlberger, J. Klackl, S. Sittenthaler, E. Jonas, *The approach - Motivational Nature of Reactance*, cit.

⁸⁷ E. Novi Chavarría, *Voci di dissenso dal chiostro*, cit., p. 169.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Idem*, p. 170.

⁹⁰ *Idem*, p. 172.

sottomissione. Gli atti dei processi verbalizzano le testimonianze delle imputate che denunciano di non aver mai scelto liberamente la vita monacale, ma di essere state costrette dalle famiglie. Le sorelle Caracciolo (Margherita, Caterina, Livia, Vittoria ed Eleonora) descrivono le intimidazioni e le violenze inflitte dal padre, che avrebbe anche minacciato di ucciderle a calci se non avessero accettato di entrare in convento e di rinunciare così alla loro quota di patrimonio. Ippolita Minutolo denuncia di essere stata segregata dalla madre «in un pollaio per oltre un mese e [sottoposta] a ogni genere di sevizie, minacce, calci e percosse»⁹¹. Maria e Giovanna di Somma si dichiarano vittime dei propri fratelli. Le imputate avanzano la richiesta (mai accolta) di non essere almeno costrette a partecipare alla vita claustrale per come ridefinita e di poter conservare le libertà garantite *de facto* prima del Concilio. All'esito dei processi, le monache, nuovamente confinate nel monastero, non «[nasconderanno] il loro dissenso»⁹² e, come Vittoria Caracciolo, opporranno un'«ostinata disobbedienza alle regole, chius[e] in un irriducibile rifiuto di qualunque forma di disciplina»⁹³.

È significativa la narrazione delle sorelle di Somma che, in sede di procedimento, affermano che i fratelli «li volno levar la robba [e] la libertà [e] stanno a risico di farnoli perdere l'honore et l'anima»⁹⁴: il concetto di libertà è associato a un bene disponibile, economicamente quantificabile, del quale rivendicare la proprietà; le parole "honore" e "anima" sono espressione della propria individualità, riconosciuta a rischio perché strettamente connessa alla facoltà di scelta.

In accordo con la PRT, emerge l'assunzione di consapevolezza della libertà di autodeterminazione nel momento in cui le donne sono costrette a relazionarsi con la minaccia o la limitazione della libertà stessa.

L'interazione con l'Altro, nel caso di specie, si realizza nell'interazione con un atteggiamento di «"potere globale, totalizzante sulla persona", un vero e proprio gesto di "dominio", la cui pregnanza simbolica e fisico-corporea conduce direttamente al cuore del fenomeno violento»⁹⁵. Per comprendere la significatività della violenta imposizione subita dalle figlie femmine bisogna interrogarsi sull'importanza da loro attribuita alla famiglia d'origine. Secondo la classificazione di Charles Horton Cooley⁹⁶, i gruppi con i quali il soggetto interagisce assumono un'importanza primaria (gruppo primario) o, in maniera residuale, secondaria (gruppo secondario), in base al rapporto affettivamente ed emozionalmente preferenziale instaurato⁹⁷. Le giovani donne condannate alla clausura sono costrette a entrare in monastero a un'età generalmente non superiore ai dodici anni, prevalentemente trascorsi nel ruolo di vittime: potrebbe quindi essere identificato nell'"appartenenza in sé" al gruppo familiare un legame che, seppur non affettivo, possa dirsi significativo.

⁹¹ *Idem*, p. 174.

⁹² *Idem*, p. 176.

⁹³ *Idem*, p. 175.

⁹⁴ *Idem*, p. 176.

⁹⁵ A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Raffaello Cortina Editore, 2009, p. 51.

⁹⁶ Esponente dell'interazionismo simbolico.

⁹⁷ Cfr. A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente*, cit., p. 260.

L'unica realtà conosciuta dalle giovani, prima dell'ingresso in convento, è il linguaggio violento a loro imposto. È preclusa ogni possibilità di confronto con una diversa realtà che sviluppi quell'intuizione morale basata, secondo il *Social Intuitionist Model*, sulla formulazione di un giudizio e di un ragionamento morali che consentano la distinzione tra "bene" e "male"⁹⁸. Certamente primario può definirsi il nuovo gruppo sociale d'appartenenza costituito con le altre residenti del convento.

Donald Winnicott afferma che:

«Quando le forze crudeli o distruttive minacciano di sopraffare quelle dell'amore, l'individuo deve fare qualcosa per salvarsi e una cosa che egli fa è di volgersi verso l'esterno, drammatizzare il mondo interno al di fuori di sé, assumere lui stesso il ruolo distruttivo e suscitare il controllo di un'autorità esterna»⁹⁹.

Secondo l'Autore, questa condizione sarebbe prodromica allo sviluppo di una tendenza antisociale. Le "forze crudeli o distruttive" sono agevolmente riscontrabili nelle dinamiche familiari e la "minaccia di sopraffazione" è resa effettiva dal finale "gesto di dominio" che l'imposizione della monacazione rappresenta. Prima la minaccia, poi l'effettiva eliminazione delle libertà riconosciute a ciascun essere umano implicano l'insorgenza dello stato di reattanza identificabile con la reazione emotiva che, secondo Tamotsu Shibutani¹⁰⁰, insorge quando «un'attività orientata a un fine è ostacolata»¹⁰¹.

La volontarietà di un comportamento è espressa dalla possibilità di "orientare" la propria azione verso la realizzazione di un obiettivo, che rappresenta l'acquisizione di consapevolezza del proprio agire¹⁰²: tradotto nel linguaggio della PRT, è la fase della *reactance motivation*. La mancata attuazione della potenzialità dell'azione, cioè il mancato ripristino della condizione di libertà precedente, produce nel soggetto un senso di resa che si concreta nell'acquisizione di consapevolezza della propria impotenza e, secondo Mikulincer, nella diminuzione della sua motivazione¹⁰³.

Alla presenza di tali fattori, il sentimento di reattanza non è più finalizzato al ristoro della libertà: come un'energia che si trasforma, è un potenziale non orientato che, associato alla perdita di autocontrollo prodotta nel soggetto dal mancato compimento della successiva fase di *reactance striving*, assume il "ruolo distruttivo" criminogenetico identificato da Winnicott.

⁹⁸ *Idem*, pp. 56 - 66.

⁹⁹ *Idem*, p. 90. Per approfondimenti, v. D.W. Winnicott, *Il bambino deprivato. Le origini della tendenza antisociale*, Raffaello Cortina, 1986.

¹⁰⁰ Sociologo della corrente interazionista.

¹⁰¹ Cfr. A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente*, cit., p. 213. Per approfondimenti, v. T. Shibutani, *Society and Personality. An interactionist Approach to Social Psychology*, Prentice-Hall, 1961.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review of Psychological Reactance Theory*, cit., p. 283. Per approfondimenti, v. M. Mikulincer, *The relationship of probability of success and performance following unsolvable problems: Reactance and helplessness effects*, in *Motivation and Emotion*, 12, 1988, pp. 139 ss.

Il comportamento deviante, definito da Howard Becker¹⁰⁴ come l'attuazione di una potenzialità preesistente, è innescato dall'interazione con «un sistema simbolico»¹⁰⁵ anch'esso deviato. La dinamica valoriale di un sistema costruisce "valore" orientando le scelte comportamentali dell'individuo rispetto alle possibilità che una «situazione offre intrinsecamente»¹⁰⁶. Il soggetto assume «gli atteggiamenti di "[A]ltri non convenzionali" [appartenenti a] [...] un gruppo strutturato simbolicamente intorno alla "non condanna" [...] dell'azione etichettata come deviante»¹⁰⁷.

L'ingresso forzato nel monastero non offre, in molti casi, discontinuità rispetto all'«educazione alla paura e alla violenza»¹⁰⁸ che le giovani donne hanno appreso dalla famiglia d'origine. La realtà sociale costituita all'interno di alcuni conventi è contraddistinta da una «interazione simbolica negativa»¹⁰⁹, perché agevola la trasformazione del potenziale distruttivo in un comportamento deviante attraverso la messa in atto di un "processo di violentizzazione" (secondo la teorizzazione di Lonnie Athens)¹¹⁰ che può avere come esito l'apprendimento di una carriera violenta.

Il Concilio di Trento, ridefinendo i termini della clausura e della gestione dei conventi, formalizza il potere della figura della madre superiora, rendendola vera e propria «guardiana e carceriera» delle sue sottoposte¹¹¹. «La rinuncia al mondo [esterno, quindi,] [...] [passa] necessariamente per la rinuncia e l'abbandono della propria volontà nelle mani di [un superiore gerarchico]»¹¹² che dirige e sorveglia un metodo di obbedienza. Il manifesto dell'educazione ascetica, riassunto da Gregorio Magno con l'affermazione: «non osi essere a capo chi non ha imparato ad essere sottoposto, né [...] ordini obbedienza ai suoi soggetti chi non ha appreso a praticarla verso i suoi superiori»¹¹³, diviene espressione di una sorta di "imitazione sociale" definita da Courtois come «un'imitazione ascetica, [sostitutiva dell'] iniziativa ascetica»¹¹⁴.

La subordinazione deve essere espressa, per obbligo prescritto, con atteggiamenti di sottomissione quali mantenere lo sguardo rivolto verso il basso, inchinarsi al passaggio della Priora e "umiliarsi", termine riportato esplicitamente nella Costituzione di un convento spagnolo¹¹⁵. In alcuni ricoveri la libertà delle monache è negata anche attraverso la mortificazione dell'aspetto fisico e l'annullamento della femminilità: il capo delle donne è

¹⁰⁴ Cfr. H.S. Becker, *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi, 2017.

¹⁰⁵ *Idem*, p. 157.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente*, cit., pp. 232-233.

¹⁰⁸ *Idem*, p. 257.

¹⁰⁹ *Idem*, p. 267.

¹¹⁰ *Idem*, pp. 255 ss. Per approfondimenti, v. L. Athens, *The Creation of Dangerous Violent Criminals*, University of Illinois Press.

¹¹¹ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «[...] se esforzaron por modelar le poder de la priora, convirtiéndola en una auténtica guardiana y carcelera de sus hermanas». F.J.G. Pérez, *La resistencia a la clausura en los monasterios femeninos de Mallorca durante le siglo XVIII*, in *Espacio, tiempo y forma*, 4 (30), 2017, p. 218.

¹¹² G. Miccoli, *I monaci*, cit., p. 47.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Si fa riferimento alle Disposizioni del vescovo Rocamora sui conventi femminili («Disposiciones del obispo Rocamora sobre conventos de religiosas»). V. F.J.G. Pérez, *La resistencia a la clausura*, cit., p. 218.

rasato, coperto da una cuffia e da un velo; vige il divieto di indossare il busto e l'obbligo di vestire tonache di tela grossa sotto un ulteriore abito nero; non possono essere utilizzate calzature se non da ottobre a Pasqua, mesi durante i quali sono permessi gli zoccoli di legno. Le nuove arrivate si ribellano al codice d'abbigliamento adattando le vesti ai modelli indossati dalle loro coetanee fuori dalle mura: agli occhi delle più anziane, tale reazione è espressione di vanità e dissoluzione, da reprimere duramente. Formalmente, le pene comminabili per perseguire le trasgressioni classificate come lievi consistono nel dover baciare i piedi a tutte le consorelle, mangiare sul pavimento del refettorio, seguire rigide diete e indossare il cilicio; per le trasgressioni considerate più gravi, è prevista la carcerazione e la flagellazione inflitta da parte di tutte le sorelle¹¹⁶.

In realtà, le pene inflitte alle nuove arrivate (anche indipendentemente dal compimento della trasgressione) sono vere e proprie forme di violenza, perpetrate dalle consorelle più anziane che ripropongono lo schema a loro volta subito. Nel 1561, nel ricovero di Santa Valeria è deciso che saranno marchiate a fuoco, sulla fronte, coloro che tentino la fuga: non sono giunte testimonianze sull'effettiva attuazione di questa pratica, ma sono documentati i molti tentativi di fuga puniti con mesi di reclusione e l'incatenamento delle caviglie. Coloro che non riescono a evadere tentano il suicidio o diventano «matt[e] di disperazione»¹¹⁷, come Isabella Comi «tenuta in ceppi e catene»¹¹⁸ per lungo tempo perché continua a rifiutarsi di pronunciare i voti.

Quando il processo di violentizzazione non è interrotto dal gesto auto-aggressivo può dirsi compiuto con la commissione di un comportamento violento. Il resoconto della visita pastorale del 1579 al ricovero di Santa Valeria descrive «come indisciplina, abusi e violenze [rappresentino] la norma»¹¹⁹: una condizione assimilabile a quella di altri conventi, dove a caratterizzare la quotidianità delle monache sono reati quali bestemmie, ingiurie rivolte alla superiora, rapporti omosessuali tra consorelle, rapporti eterosessuali con uomini estranei al monastero o appartenenti agli ordini religiosi, furti, aborti, infanticidi e omicidi.

Le particolari criticità del monastero di Santa Valeria, e la storia della sua fondazione, non impediscono, o forse agevolano, la designazione di questo istituto come idoneo, a partire dal 1574, all'accoglienza delle «monache dalla vita "men che onesta"»¹²⁰ che, in quella sede, sconteranno le pene comminate dall'autorità ecclesiastica.

Il nome più noto tra le condannate è quello di suor Maria Virginia, al secolo Marianna de Leyva, che concreta la sua ribellione alla vita claustrale perpetrando le azioni delittuose descritte durante il processo a carico di Gian Paolo Osio. L'uomo è ritenuto colpevole della violazione della clausura del convento di Santa Margherita, di omicidio e della deflorazione di molte delle monache ivi residenti, compresa suor Virginia. La De Leyva è vittima non solo della violenza dell'imputato, ma anche della complicità delle

¹¹⁶ S. D'Amico, *Assistenza o reclusione?*, cit., p. 245.

¹¹⁷ *Idem*, p. 249.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Idem*, p. 245.

¹²⁰ *Ibidem*.

consorelle e del padre spirituale Don Arrigoni, protagonisti di un «circuit[o] relazionale[e]»¹²¹ che normalizza, sistematizzandole, «motivazioni devianti»¹²². La relazione con Gian Paolo Osio, narrata dalla finzione manzoniana come consensuale e sentimentale, è descritta dalla stessa suor Virginia come «un'attrazione - repulsione»¹²³: una dinamica sofferta che le impedisce di riscattarsi dal ruolo di vittima a causa dell'interlocuzione con un gruppo primario che la condanna all'apprendimento di una carriera violenta, intrapresa con le minacce rivolte alle consorelle e la comminazione di ingiuste punizioni alle sottoposte.

Il mancato compimento della fase di *reactance striving*, vissuto dalla Monaca nell'impossibilità di autodeterminare una libera esistenza al di fuori delle mura del convento, è rinnovato nel momento in cui le due gravidanze portate a termine¹²⁴ mettono a rischio la nuova realtà conquistata, che le garantisce l'esercizio di potere e di libertà, seppur devianti. Marianna de Leyva attua il potenziale non orientato divenendo connivente con l'Osio nell'omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere della conversa Caterina da Meda; nell'omicidio del fabbro del convento; negli atti di violenza contro la persona dello speciale Raniero Roncino (che sarà poi ucciso dall'Osio). Gli altri omicidi commessi dall'amante non la vedono parimenti coinvolta, seppur sempre consapevole delle azioni dell'uomo, che si avvale della complicità delle consorelle Ottavia e Benedetta, esse stesse future vittime della violenza omicida dell'Osio.

L'«interazione simbolica negativa» all'interno del gruppo primario incentiva, secondo Athens, «l'uso della forza emotiva e fisica per riconquistare ciò che lentamente si è perso con il ricorso alla violenza – quel senso di intimità, di vicinanza [...] che dovrebbe caratterizzare tutti i gruppi primari»¹²⁵: la dinamica dell'incontro tra il risultato del processo di violentizzazione e la mancata acquisizione di una condizione compensativa della libertà persa (cui è finalizzata la fase di *reactance striving*) si evolve in un sistema di riferimento con logica identitaria alterata e in un comportamento antisociale classificato secondo una struttura valoriale conseguentemente deviata.

7. Controllare la reattanza: alcune tecniche per l'agevolazione della *compliance* dei soggetti destinatari della norma.

Il gruppo primario è il contesto maggiormente determinante l'interazione sociale dei soggetti coinvolti: le loro azioni, classificate secondo un sistema di riferimento condiviso, divengono «linguaggio significativo»¹²⁶ perché alla gestualità è attribuita la rappresentatività dell'esperienza valoriale del gruppo stesso. La definizione e l'immagine di sé che l'individuo forma, o ridefinisce, sono il prodotto di un'interazione con soggetti che condividono la medesima caratterizzazione identitaria. Secondo de Lemus *et al.*¹²⁷, la *self-definition* può influenzare la tipologia di reazione, caratterizzandola, anche in una dinamica

¹²¹ A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente*, cit., p. 233.

¹²² *Idem*, p. 232.

¹²³ M.C. Giannini, voce «Leyva, Virginia Maria de», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 65, 2005.

¹²⁴ Il primogenito nasce morto; la secondogenita sopravvive a un tentativo di aborto.

¹²⁵ A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente*, cit., p. 267.

¹²⁶ *Idem*, p. 106.

¹²⁷ S. de Lemus, M. Bukowski, R. Spears, M. Telga, *Reactance to (or Acceptance of) Stereotypes. Implicit and Explicit Responses to Group Identity Threat*, in *Zeitschrift für Psychologie*, 223, 4, 2015, pp. 236 ss.

di *group reactance*. Il momento di acquisizione della consapevolezza della propria capacità di autodeterminazione, descritto dalla PRT, è correlato alle libertà riconosciute dalla comunità nella quale ci si identifica.

Gli studi riportati da Steindl *et al.*¹²⁸ confermano l'esistenza di una «reattanza indiretta»¹²⁹ il cui *arousal* ha come presupposto la propensione dell'individuo a immedesimarsi con la realtà vissuta da un'altra persona, indipendentemente dalla concreta possibilità che la minaccia osservata contro l'altrui libertà possa estendersi alla propria. Allo stesso modo, è comprovabile che il sentimento di reattanza possa essere mitigato dalla mera presa d'atto del ripristino, beneficiato dal soggetto terzo, della precedente condizione di libertà: la prospettiva individualistica è integrata dal confronto con l'alterità.

Il fattore "empatia", così introdotto, sembra costituire nella gestione della pandemia un valido strumento per l'agevolazione della *compliance* dei soggetti destinatari di norme che sacrificano libertà fondamentali a tutela del primato della salute pubblica.

I dati registrati nella *Greater Toronto Area* durante l'epidemia di SARS del 2003¹³⁰ mostrano come i risultati di 50 su 68 sondaggi, effettuati su larga scala, convergano nell'identificazione del «dovere civico»¹³¹ quale motivo che ha indotto i cittadini a una rispettosa osservanza della quarantena; hanno giocato un ruolo minoritario sia il rischio (percepito come solo «moderato»¹³²) di poter essere personalmente contagiati che l'inasprimento delle sanzioni e delle pene previste per la violazione delle norme anti-contagio.

In Italia il *lockdown* ha inciso profondamente sulla facoltà di autodeterminazione di ogni individuo e la complessità della cornice normativa che lo ha giustificato è elemento a sfavore dell'agevolazione della *compliance* dei soggetti destinatari. La comprensione della *ratio* della norma, che trova nella tutela della salute pubblica e nella contingenza emergenziale una giustificazione a tutti accessibile, è stata inficiata dai dubbi che possono sorgere sulla legittimità delle restrizioni. Si ipotizza quindi che gli Italiani, come nell'esempio canadese, abbiano accettato i sacrifici che il *lockdown* ha comportato perché mossi dal dovere civico di tutelare il bene primario della salute di tutti i cittadini.

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio¹³³, con la quale è annunciata la contestuale entrata in vigore della misura, utilizza infatti una narrazione che, finalizzata a ottenere l'adesione al dettato normativo, incentiva la propensione dei soggetti a un'interazione empatica. È chiesto ai cittadini di «rinunciare a qualcosa per il bene

¹²⁸ Cfr. C. Steindl, E. Jonas, S. Sittenthaler, E. Traut-Mattausch, J. Greenberg, *Understanding Psychological Reactance*, cit.

¹²⁹ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «Vicarious reactance». *Idem*, p. 208.

¹³⁰ Cfr. C. DiGiovanni, J. Conley, D. Chiu, J. Zaborski, *Factors Influencing Compliance with Quarantine in Toronto During the 2003 SARS Outbreak*, in *Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science*, 2 (4), 2004, pp. 265 ss.

¹³¹ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «[...] focus group participants cast this motivation as "civic duty"». *Idem*, p. 267.

¹³² Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «[...] respondents estimated their risk of acquiring SARS as no greater than "moderate"». *Ibidem*.

¹³³ 9 marzo 2020.

dell'Italia», dei «nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni; [...] [per] proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e più vulnerabili». L'identificazione con la collettività, che richiama un'idea di società fondata sulla coordinazione dei suoi elementi costitutivi, ossia le realtà embrionali rappresentate dal gruppo primario familiare, è resa possibile con l'attribuzione agli Altri del volto dei propri affetti.

A ogni Italiano è chiesto di farsi carico di una «grande responsabilità, [...] [di] fare la propria parte», per mostrare vicinanza alle famiglie delle vittime del Covid-19 e a «tutti i medici e infermieri che sono in trincea».

Gli studi condotti da Traut-Mattausch *et al.*¹³⁴, che si interrogano su quale modalità di presentazione di una riforma politica possa controllare maggiormente fenomeni di reattanza, propongono come vincente una giustificazione delle limitazioni che evidenzia i miglioramenti che le imposizioni produrranno, rispetto a una narrazione concentrata esclusivamente sulla descrizione delle restrizioni. La prospettiva della realizzazione di una situazione maggiormente vantaggiosa non reca apparentemente pregiudizio alla libertà di autodeterminazione del soggetto che, operando un bilanciamento tra l'obiettivo che sarà raggiunto e il costo per ottenerlo, recepirà la limitazione non più come imposta, ma come una scelta conveniente.

La giustificazione dell'imposizione del *lockdown* italiano non ha prospettato una situazione di per sé "migliore", ma ristorativa solo di una condizione di possibile convivenza con una minaccia definita inattesa. L'effetto di *compliance* immediato è stato possibile richiamando a una responsabilità civica coniugata con il sentimento di paura determinato dalla situazione emergenziale: un sentimento che, se non mitigato dall'evoluzione positiva delle criticità, produce però il risultato contrario. L'insorgenza del timore del danno alla propria salute, insieme alla reattanza che la sola minaccia della restrizione già suscita, ha mostrato poter determinare una reazione sociale che mette in secondo piano la consapevolezza del beneficio che la limitazione intende produrre: la diffusione della bozza del d.P.C.M. che avrebbe istituito "zona rossa" la Regione Lombardia e altre quattordici Province¹³⁵ ha indotto (in data 8 marzo 2020) centinaia di Italiani a spostarsi al Sud del Paese, nonostante avessero consapevolezza del «rischio di maggiore diffusione della malattia»¹³⁶.

L'imprevedibilità della pandemia è una giustificazione che ha perso rapidamente validità: le misure adottate dal Governo si sono mostrate insufficienti; le promesse formulate sono state in gran parte disattese e il Paese ha affrontato, ancora impreparato, la c.d. "seconda ondata" del virus. Il sacrificio compiuto dagli Italiani durante il primo *lockdown* è stato così vanificato e il livello di *compliance* si è ridotto notevolmente di fronte all'evidenza che le libertà limitate non siano state ristorate.

¹³⁴ Cfr. E. Traut-Mattausch, E. Jonas, M. Förg, D. Frey, F. Heinemann, *How Should Politicians Justify Reforms to Avoid Psychological Reactance, Negative Attitudes, and Financial Dishonesty?*, in *Journal of Psychology*, 216 (4), 2008, pp. 218 ss.

¹³⁵ Nei territori dell'Emilia-Romagna, del Piemonte, del Veneto e delle Marche.

¹³⁶ G. Palmieri, *Una possibile analisi sulla (ir)rilevanza penale delle condotte agevolatrici del contagio da Covid-19*, in *Altalex*, 18 marzo 2020.

Gli episodi di reattanza all'imposizione della clausura sono stati esemplificativi di come la mancata possibilità di riconquistare direttamente la libertà, minacciata o eliminata, induca il soggetto ad agire comportamenti volti all'ottenimento di una compensazione, anche indiretta, per ripristinare l'autocontrollo perduto.

La reazione più comune è quella teorizzata dal c.d. *boomerang effect*¹³⁷: il soggetto, indotto dallo stato motivazionale in nessun modo mitigato, tiene proprio la condotta vietata. La probabilità che tale effetto si realizzi è maggiore quando la comunicazione di una norma utilizzi un *high-controlling language* (HCL): espressioni controllanti, esplicite e dirette, quali "si deve", "è necessario"¹³⁸. In accordo con le tesi di Shen e Coles¹³⁹, l'HCL è il registro linguistico che caratterizza gli interventi legislativi con oggetto la normazione in materia di salute e il suo utilizzo è infatti riscontrabile anche nella comunicazione del *lockdown* italiano: «le nostre abitudini vanno cambiate, vanno cambiate ora; dobbiamo rinunciare a qualcosa [...]; siamo costretti a scegliere, a imporre sacrifici»¹⁴⁰. Miller e Quick¹⁴¹ ritengono invece che la scelta del *low-controlling language* (LCL), caratterizzato da espressioni cortesi, implicite e indirette ("forse è da considerare"; "magari"; "sarebbe opportuno")¹⁴², esalti l'intento persuasivo del messaggio e freni l'*arousal* della reazione. Il LCL, indicato per rivolgersi a destinatari particolarmente reattivi quali i *teenagers*, rende però la comunicazione «vaga, ambigua e imprecisa»¹⁴³, quindi fraintendibile e inadatta alla finalità impositiva tipica del linguaggio normativo. La comunicazione della norma potrebbe quindi controllare l'*arousal* della reazione e gestirne l'evoluzione attraverso l'ottimizzazione dell'HCL, mediante l'applicazione di tecniche di disinnescamento della reattanza formulate nell'ambito della psicologia clinica¹⁴⁴.

Nella conferenza stampa del 9 marzo 2020 è possibile riscontrare la tecnica dell'*other-referencing* che, mettendo in risalto gli effetti del sacrificio a favore delle persone più prossime, crea l'illusione che a essere sottoposto alle restrizioni sia il beneficiario delle azioni, riducendo così, nel soggetto effettivamente obbligato, la percezione della minaccia alla propria libertà. Nelle comunicazioni mediatiche non istituzionali, per ricordare ai cittadini l'importanza di rispettare le rigide restrizioni, si è fatto spesso ricorso al *narrative transportation*, tecnica che utilizza il sentimento di "trasporto" (processo durante il quale l'attenzione e tutte le risorse mentali sono concentrate sulla narrazione) suscitato dalla forma del "racconto", favorendo l'identificazione dell'ascoltatore con i personaggi protagonisti. Sono diventate "storie" le vite di chi è sopravvissuto al virus; di coloro che

¹³⁷ Cfr. B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review of Psychological Reactance Theory*, cit.

¹³⁸ Cfr. T.V. Staunton, E.M. Alvaro, B.D. Rosenberg, *A case for directives: Strategies for enhancing clarity while mitigating reactance*, in *Current Psychological Issues*, 2020.

¹³⁹ Cfr. L. Shen, V. B. Coles, *Fear and Psychological Reactance. Between-Versus Within-Individuals Perspectives*, in *Zeitschrift für Psychologie*, 223 (4), 2015, pp. 225 ss.

¹⁴⁰ Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, 9 marzo 2020.

¹⁴¹ Per approfondimenti, C.H. Miller, L.T. Lane, L.M. Deatruck, A.M. Young, K.A. Potts, *Psychological reactance and promotional health messages: The effects of controlling language, lexical concreteness, and the restoration of freedom*, in *Human Communication Research*, 33, 2007, pp. 219 ss; C.H. Miller, B.L. Quick, *Sensation seeking and psychological reactance as health risk predictors for an emerging adult population*, in *Health Communication*, 25, 2010, pp. 266 ss.

¹⁴² Cfr. T.V. Staunton, E.M. Alvaro, B.D. Rosenberg, *A case for directives*, cit.

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

hanno perso un familiare; degli operatori sanitari che hanno affrontato la difficile quotidianità ospedaliera.

Alcuni passaggi delle conferenze stampa del Presidente del Consiglio, invece, hanno indotto un'identificazione con il narratore, cercando una corresponsabilizzazione («noi tutti abbiamo una grande responsabilità, voi cittadini tutti con me»¹⁴⁵) che, talvolta, è parso degenerasse in una deresponsabilizzazione del Governo: è stata «minacciata» la procrastinazione del ristoro delle libertà subordinando il rallentamento della risoluzione dell'emergenza sanitaria all'eventuale mancato rispetto delle prescrizioni da parte degli Italiani.

La scelta comunicativa, con la quale sono state introdotte le misure di contenimento adottate in Italia, sembra aver concorso ad aumentare il «distanziamento sociale» tra Politica e Cittadini già prodotto dal differimento, o dalla mancata attuazione, degli interventi annunciati e dalla presentazione incerta di quelli futuri. La «distanza»¹⁴⁶ tra i destinatari della norma e l'autorità che l'ha imposta concreta, secondo Traut-Mattausch *et al.*¹⁴⁷, la dissociazione dal soggetto considerato «aggressore»¹⁴⁸, che la PRT individua come una delle reazioni indirette conseguenti al mancato ristoro della libertà. Tale distanza potrebbe degenerare nel disconoscimento dell'Autorità formalmente legittimata.

8. Conclusioni.

L'applicazione della *Psychological Reactance Theory* agli scenari di clausura monacale femminile imposta e di *lockdown* per Covid-19 ha permesso di confermare il valore euristico della teoria in una prospettiva socio-criminologica.

In particolare, è stato possibile confermare l'insorgenza del sentimento di reattanza in misura direttamente proporzionale all'importanza che il soggetto attribuisce alle libertà minacciate, indipendentemente da una loro tipizzazione giuridica.

L'analisi delle ribellioni all'imposizione della clausura monacale femminile durante l'Età Moderna ha reso plausibile l'esistenza di una correlazione tra la reazione dell'individuo a una norma che limiti, o elimini, le proprie libertà e l'attuazione di un comportamento antisociale.

La monacazione femminile, nei casi analizzati, è stata il risultato di una dinamica di controllo sociale operata dalla Chiesa della Controriforma e del gesto di dominio del nucleo familiare di appartenenza. Le monache sono state private delle libertà che la nostra attualità identifica come diritti fondamentali di ogni individuo. Durante la pandemia da Covid-19, gli stessi diritti sono stati compressi per tutelare il bene primario della salute pubblica. Il confinamento tra le mura domestiche, realizzatosi con il *lockdown*, è stato

¹⁴⁵ Conferenza stampa Presidente del Consiglio, 9 marzo 2020.

¹⁴⁶ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «Therefore, we assume that people distance themselves from the government or society after a limitation justification of a political reform». E. Traut-Mattausch, E. Jonas, M. Förg, D. Frey, F. Heinemann, *How Should Politicians Justify Reforms*, cit., p. 221.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ Traduzione a cura dell'autore. Testo originale: «One indirect possibility to restore one's freedom is to dissociate themselves from the aggressor». *Idem*, p. 221.

determinato su presupposti che, in uno stato di diritto, ben si allontanano dalla violenta imposizione claustrale presa in esame. Tuttavia, l'indeterminatezza del dettato normativo e i dubbi che potrebbero essere sollevati sulla legittimità costituzionale (e convenzionale) delle misure adottate rendono più difficoltoso il controllo del sentimento di reattanza del soggetto destinatario. La tensione della *reactance motivation*, nello scenario disegnato dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, non trova attuazione a causa sia del ripristino solo parziale e temporaneo delle libertà che dell'assenza di ristori.

Il conflitto tra Parlamento e Governo e tra Governo ed Enti Locali si è concretato in un dedalo normativo che ha prodotto nei cittadini uno stato di smarrimento, concorrente alla perdita di autocontrollo prodotta dal mancato compimento della fase di *reactance striving*.

Le reazioni alla vita claustrale imposta hanno evidenziato un'identità del potenziale non orientato prodotto dal mancato compimento della fase di *reactance striving* con il ruolo distruttivo teorizzato da Winnicott: lo stato motivazionale può essere trasformato in un potenziale criminogenetico non orientato che, innescato dall'interazione con un sistema di riferimento con logica identitaria alterata e struttura valoriale conseguentemente deviata, può trovare attuazione in un comportamento antisociale.

Le tecniche di controllo della reattanza, teorizzate dalla psicologia clinica e integrate dal fattore "empatia" che la reattanza indiretta introduce, mutate nell'ambito della comunicazione della norma possono rappresentare uno strumento idoneo per favorire la *compliance* dei soggetti destinatari. Il loro errato utilizzo potrebbe invece agevolare l'evoluzione negativa della reazione (individuale o collettiva) e far degenerare la distanza¹⁴⁹ tra i destinatari della norma e l'autorità che l'ha imposta nel disconoscimento dell'Autorità formalmente legittimata.

Alla luce di quanto considerato e di fronte al sacrificio delle libertà fondamentali dell'individuo che l'attuale scenario pandemico tuttora richiede, i sentimenti di reattanza in nessun modo mitigati potrebbero rappresentare un indicatore di pericolosità sociale, utile per prognosticare l'attuazione di un comportamento deviante.

Bibliografia.

H.S. Becker, *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Meltemi, 2017.

J.W. Brehm, *A theory of psychological reactance*, Academic Press, 1966.

S.S. Brehm, J.W. Brehm, *Psychological Reactance. A Theory of Freedom and Control*, Academic Press, 1981.

J.W. Brehm, voce «Reactance», in Kazdin, A. E. (Ed), *Encyclopedia of psychology*, 7, 2000, pp. 10 ss.

¹⁴⁹ *Idem*, p. 221.

W.C. Bubotz Jr., D.J. Williams, A. Thomas, E.A. Seemann, B. Soper, K. Woller, *Personality and psychological reactance: extending the nomological net*, in *Personality and individual differences*, 33, 2003, pp. 1167 ss.

F. Camilletti, *Gertrude e il Nome del Padre*, in *Italian Studies*, 71 (1), 2016, pp. 82 ss.

A. Ceretti, L. Natali, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Raffaello Cortina Editore, 2009.

A.M. Chiavacci Leonardi (a cura di), *Commedia. Purgatorio*, Zanichelli, 2000.

W. Cullen, G. Gulati, B.D. Kelly, *Mental health in the Covid-19 pandemic*, in *An international Journal of Medicine*, 00 (00), 2020, pp. 1 ss.

S. D'Amico, *Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e "fanciulle pericolanti" nella Milano della Controriforma*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 2008, pp. 237 ss.

S. de Lemus, M. Bukowski, R. Spears, M. Telga, *Reactance to (or Acceptance of) Stereotypes. Implicit and Explicit Responses to Group Identity Threat*, in *Zeitschrift für Psychologie*, 223 (4), 2015, pp. 236 ss.

C. DiGiovanni, J. Conley, D. Chiu, J. Zaborski, *Factors Influencing Compliance with Quarantine in Toronto During the 2003 SARS Outbreak*, in *Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science*, 2 (4), 2004, pp. 265 ss.

A. Fabris, *L'universalità dei diritti umani tra ebraismo e cristianesimo*, in M. Di Marco, S. Ferrari (a cura di), *Ebraismo e cristianesimo nell'età dei diritti umani*, Giappichelli, 2018, pp. 43 ss.

M.C. Galaffu, *Tre monasteri femminili cappuccini a Milano tra il XVI e il XVII secolo*, in *Arte Lombarda*, 150 (2), 2007, pp. 109 ss.

G.L. Gatta, *Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare*, in *Sistema penale*, 16 marzo 2020.

G. L. Gatta, *I diritti fondamentali alla prova del Coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla quarantena*, in *Sistema penale*, 2 aprile 2020.

G.L. Gatta, *Emergenza Covid-19 e "fase 2": misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina della quarantena)*, in *Sistema penale*, 18 maggio 2020.

G.L. Gatta, *Covid-19 e misure limitative: convertito in legge il d.l. 33/2020 e introdotta una nuova disciplina della quarantena precauzionale, di dubbia legittimità costituzionale*, in *Sistema penale*, 16 luglio 2020.

M.C. Giannini, voce «Leyva, Virginia Maria de», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 65, 2005.

M. Giorgio, *Il controverso rapporto Stato-Regioni nella gestione dell'emergenza sanitaria*, in *Ius in itinere*, 21 aprile 2020.

L.O. Gostin, E. A. Friedman, S. A. Wetter, *Responding to Covid-19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically*, in *The Hastings Center Report*, 50 (2), 2020, pp. 8 ss.

D. Kealy, A.S. Joyce, J.S. Ogrodniczuk, J.C. Ehrental, R. Weber, *Reactance and Engagement in Integrative Group Psychotherapy Personality Dysfunction*, in *Journal of Psychotherapy Integration*, 28 (4), 2018, pp. 462 ss.

C. Klapisch-Zuber, *La donna e la famiglia*, in Le Goff, J. (a cura di), *L'uomo medievale*, Editori Laterza, 1987, pp. 321 ss.

M. Kuitunen, *Il commento del Cantù a "La Monaca di Monza"*, in *Romanische Forschungen*, 87 (1), 1975, pp. 90.

N.P. Leander, M.R. vanDellen, J. Rachl-Willberger, J. Y. Shah, G. J. Fitzsimons, T. L. Chartrand, *Is Freedom Contagious? A Self-Regulatory Model of Reactance and Sensitivity to Deviant Peers*, in *Motivation Science*, 2 (4), 2016, pp. 256.

Z. Li, J. Ge, M. Yang, J. Feng, M. Qiao, R. Jiang, et al., *Vicarious traumatization in the general public, members, and non-members of medical teams aiding in Covid-19 control*, in *Brain, Behavior, and Immunity*, 2020.

A. Marchi, (a cura di), *La divina commedia*, Paravia, 2009.

G.P. Marchi, «*La tenda insanguinata*». *Intorno ad una nuova edizione degli atti del processo alla Monaca di Monza*, in *Italianistica: Rivista di letteratura italiana*, 14 (3), 1985, pp. 419 ss.

G.P. Marchi, *Ancora sugli atti del processo alla Monaca di Monza, con alcune considerazioni sul giansenismo del Manzoni*, in *Italianistica: Rivista di letteratura italiana*, 16 (2), 1987, pp. 235 ss.

A.M. Martínez de Sánchez, *La clausura: morada perpetua*, in *Folia historica del nordeste*, 27, 2016, pp. 93 ss.

M. Meliadó, «*De religiosa solitudine*». *Eimerico di Campo e una controversia tardo-medievale sulla clausura*, in *Quaestio. Journal of the History of Metaphysics*, 2015, pp. 761 ss.

G. Miccoli, *I monaci*, in Le Goff, J. (a cura di), *L'uomo medievale*, Editori Laterza, 1987, pp. 41 ss.

C. Mühlberger, J. Klackl, S. Sittenthaler, E. Jonas, *The Approach - Motivational Nature of Reactance - Evidence From Asymmetrical Frontal Cortical Activation*, in *Motivation Science*, 2019, pp. 1 ss.

A.H. Ng, M.S. Kermani, R.N. Lalonde, *Cultural differences in psychological reactance: Responding to sociale media censorship*, in *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 2019.

E. Novi Chavarria, *Voci di dissenso dal chiostro. Riforme, clausura e resistenza nei monasteri femminili di Napoli (1565-1588)*, in *Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 7, 2017, pp. 165 ss.

G. Palmieri, *Una possibile analisi sulla (ir)rilevanza penale delle condotte agevolatrici del contagio da Covid-19*, in *Altalex*, 18 marzo 2020.

F.J.G. Pérez, *La resistencia a la clausura en los monasterios femeninos de Mallorca durante el siglo XVIII*, in *Espacio, tiempo y forma*, 4 (30), 2017, pp. 211 ss.

F. Piccioni, *Decreto legge n. 19/2020: depenalizzazione della violazione delle misure di distanziamento sociale*, in *Diritto e Giustizia. Il quotidiano di informazione giuridica*, 2020.

G. Ponti, I. Merzagora Betsos, *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, 2008.

P.J. Price, *A Coronavirus Quarantine in America Could Be a Giant Legal Mess*, in *The Atlantic*, 16 febbraio 2020.

M. Ramajoli, *Governo, Regioni e Comuni: quale provvedimento prevale durante la ripartenza?*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 maggio 2020.

B.D. Rosenberg, J.T. Siegel, *A 50-Year Review of Psychological Reactance Theory: Do Not Read This Article*, in *Motivation Science*, 4 (4), 2018, pp. 281 ss.

B.M. Schumpe, J.J. Bélanger, C.F. Nisa, *The Reactance Decoy Effect: How Including an Appeal Before a Target Message Increases Persuasion*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 2020, pp. 1 ss.

L. Sebastiani, *Creare lo spazio per la clausura: Santa Lucia in Selci tra Cinque e Seicento*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 2008 pp. 103 ss.

L. Shen, V.B. Coles, *Fear and Psychological Reactance. Between - Versus Within - Individuals Perspectives*, in *Zeitschrift für Psychologie*, 223 (4), 2015, pp. 225 ss.

T.V. Staunton, E. M. Alvaro, B.D. Rosenberg, *A case for directives: Strategies for enhancing clarity while mitigating reactance*, in *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 2020.

C. Steindl, E. Jonas, S. Sittenthaler, E. Traut-Mattausch, J. Greenberg, J., *Understanding Psychological Reactance. New Developments and Findings*. in *Zeitschrift für Psychologie*, 223 (4), 2015, pp. 205 ss.

A. Toffolo, *Percorsi spirituali ed educativi nella Milano del XVI secolo: Ludovica Torelli tra chiostro e collegio*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 2, 2012, pp. 431 ss.

E. Traut-Mattausch, E. Jonas, M. Förg, D. Frey, F. Heinemann, *How Should Politicians Justify Reforms to Avoid Psychological Reactance, Negative Attitudes, and Financial Dishonesty?*, in *Journal of Psychology*, 216 (4), 2008, pp. 218 ss.

E. Zambruno, *Il desiderio del cuore o l'itinerario dell'uomo a Dio nella "Theologia Deutsch": spunti per una antropologia spirituale*, in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, 79 (4), 1987, pp. 509 ss.